



06501

1

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto
Tributi

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | | | |
|------------------|----------|-------------|----------------------|
| Dott. Biagio | Virgilio | Presidente | R.G.N.
11736/2010 |
| Dott. Antonio | Greco | Consigliere | Cron. 6501 |
| Dott. Massimo | Ferro | Consigliere | Rep. |
| Dott. Guido | Federico | Consigliere | Ud. 16/01/15 |
| Dott. Maria Enza | La Torre | Rel | Consigliere |

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 11736/2010 proposto da:

Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

216
15

contro

KG

- intimato -

avverso la sentenza della CTR Liguria n. 40 pronunciata il 19/12/08 dep. il 10 marzo 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2015 dal



Consigliere Prof. Maria Enza La Torre;
udito l'Avv. dello Stato Bruno Dettori;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle entrate notificava al dott.
GK cittadino elvetico, già cittadino
italiano iscritto all'AIRE dal 1978, avviso di
accertamento ai fini dell'Irpef per omessa
dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo anno
1999 (compensi quale amministratore unico UFIB
srl), ai sensi dell'art. 2,
comma 2 bis, del d.P.R. 917/1986 (TUIR). Contro
l'atto impositivo l'intimato proponeva ricorso, che
la CTP di Genova accoglieva, affermando che non era
più possibile considerarlo cittadino italiano, ai
sensi della norma citata.

La sentenza veniva appellata dall'Agenzia delle
entrate, che deduceva la legittimità
dell'accertamento in quanto i cittadini italiani,
seppure cancellati dall'anagrafe della popolazione
residente, se trasferiti in Stati con regime
fiscale privilegiato, si presumono residenti in
Italia, salvo prova contraria che, secondo



l'Ufficio, nella fattispecie, non era stata assolta.

La CTR Liguria, con sentenza dep. il 10.3.2009, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo fornita la prova idonea a vincere la presunzione di cui all'art. 2, co. 2 bis, TUIR, posto che il dott.

K fin dal 1976 è cittadino elvetico, con passaporto svizzero; risiede in Svizzera e ivi svolge la propria attività di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato che prevede un orario di otto ore giornaliera; ha in Italia solo un immobile locato ad uso archivio.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidato a due motivi. L'intimato non si costituisce.

Motivi della decisione

Col primo motivo l'Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2 co. 2 bis DPR 917/86 in relazione 360 n. 3 cpc., ritenendo che la CTR non abbia idoneamente valutato la rilevanza dei legami affettivi e personali per il riconoscimento della residenza in Italia ai fini fiscali.

Col secondo motivo la ricorrente deduce vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata che non avrebbe tenuto in considerazione gli elementi di prova forniti dall'Agenzia, prendendo in



considerazione solo le prove offerte dal contribuente.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.

I criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche sono dettati dall'articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), il quale stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta si trovino in una delle seguenti condizioni (tra loro alternative): a) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; b) hanno la residenza o c) il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile. Il comma 2-bis dell'articolo 2 del TUIR (aggiunto dall'art. 10, co.1 l. 23 dicembre 1998, n. 448), dispone che "si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze ...". Tale norma prevede una presunzione relativa di residenza per i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza o il proprio domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata: al fine di essere esclusi dal novero



dei soggetti residenti in Italia ricade su di essi l'onere di provare di risiedere effettivamente in quei Paesi o territori. In altri termini: avere la sede principale dell'attività, sicchè il centro degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi (Cass. 18 novembre 2011 n. 24246; Cass. 15 giugno 2010 n. 14434). Le relazioni affettive e familiari - la cui centrale importanza è invocata dalla ricorrente Agenzia al fine della residenza fiscale- non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri - idoneamente presi in considerazione nel caso in esame- che univocamente attestino il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento (Cass. n. 24246/2011 cit.; Cass. 7 novembre 2001 n. 13803).

Nella fattispecie la CTR, come detto in narrativa, ha congruamente motivato, dando giusta prevalenza a elementi decisivi ed assorbenti ai fini di superare la presunzione di cui alla norma citata, per cui non è fondata la doglianza sul mancato esame della prova contraria offerta dall'Ufficio, risultandone l'allegazione ininfluente.



Nulla sulle spese, non avendo l'intimato svolto
attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso.

Deciso in Roma il 16 gennaio 2015.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 31 MAR 2015



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona